



Comune di Rimini

Settore
Infrastrutture e Qualità Ambientale

U.O.
Protezione civile e Pubblica incolumità
Via Rosaspina, 21 - 47900 Rimini

ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART. 54 COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000 FINALIZZATA AD ELIMINARE I FATTORI DI RISCHIO INCENDIO E CADUTA ACCIDENTALE DI ALBERI SULLA SEDE FERROVIARIA DERIVANTI DALLO SVILUPPO DELLA VEGETAZIONE DI PROPRIETA' PRIVATA A RIDOSSO DELLA LINEA FERROVIA

IL SINDACO

VISTO l'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modifiche ed integrazioni, per mezzo del quale il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

DATO ATTO che i provvedimenti di cui sopra sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;

VALUTATA la nota del responsabile dell'Unità Territoriale Ancona di RFI (Rete Ferroviaria Italiana) Valerio Gangai, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 207242 del 07/06/2024 e pervenuta al Sindaco, nella quale si evidenzia che lo sviluppo della vegetazione erbacea, arborea ed arbustiva lungo le linee ferroviarie rappresenta, soprattutto nel periodo estivo, un potenziale pericolo per l'alta probabilità di innesco e di sviluppo d'incendio e per il rischio di caduta accidentale di alberi sulla sede ferroviaria in caso di condizioni meteorologiche avverse;

CONSIDERATE le conseguenze che lo sviluppo e la propagazione di un incendio e/o la caduta di un albero sulla sede ferroviaria avrebbero sulla sicurezza della circolazione ferroviaria in termini di incolumità dei passeggeri, del personale viaggiante e più in generale sulla pubblica incolumità, e considerate le conseguenze che si verificherebbero in caso di incendio, anche solo in prossimità della linea ferroviaria, con le inevitabili ripercussioni sulla circolazione;

VISTI e richiamati gli artt. 52, 55 e 56 del DPR 753/1980, che prescrivono il rigoroso rispetto delle distanze di sicurezza per piante, terreni destinati a bosco e depositi di materiale combustibile quali ramaglie, foglie secche ecc. dalla sede ferroviaria, di cui si riportano di seguito i punti salienti:

art. 52

Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi (...*omissis*) ad una distanza minore di metri 6 dalla più vicina rotaia da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante non si trovino mai a distanza minore di metri 2 dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi (...*omissis*) di altezza non maggiore di metri 1,50. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri 4 non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri 2. Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata rispettivamente dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato. (...*omissis*)

art. 55

I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri 50 dalla più vicina rotaia da misurarsi in proiezione orizzontale.



Comune di Rimini

Settore
Infrastrutture e Qualità Ambientale

U.O.
Protezione civile e Pubblica incolumità
Via Rosaspina, 21 - 47900 Rimini

Art. 56

Sui terreni adiacenti alle linee ferroviarie qualsiasi deposito (...*omissis*) di materiali combustibili deve rispettare una distanza minima di metri 20 dalla più vicina rotaia da misurarsi in proiezione orizzontale.

DATO ATTO che la proprietà dell'area su cui insiste la vegetazione è responsabile in solido di eventuali danni per eventi di qualsiasi natura e che è in capo alla proprietà stessa la manutenzione della vegetazione a tutela della privata e pubblica incolumità;

RITENUTI sussistenti i presupposti per l'adozione ai sensi dell'art. 54 c. 4 del D.Lgs. 267/2000 di un provvedimento contingibile e urgente finalizzato alla tutela della pubblica incolumità ed a garantire che lo svolgimento del pubblico servizio ferroviario, lungo il tratto che attraversa il territorio comunale, avvenga in condizioni di sicurezza;

DATO ATTO che Responsabile del procedimento è l'Arch. Marco Tamagnini, Responsabile della U.O. Protezione Civile e Pubblica Incolumità, Settore Infrastrutture e Qualità Ambientale del Comune di Rimini;

ORDINA

a tutti i proprietari di tutti i terreni confinanti con la linea ferroviaria entro il territorio del comune di Rimini, sia di terreni coltivati, sia di terreni tenuti a pascolo, sia di terreni incolti o di altro tipo, ciascuno per la particella catastale di propria competenza, di procedere **entro il termine di giorni 30 (trenta)** dalla pubblicazione sull'Albo Pretorio del presente atto a

- verificare che nell'area di proprietà non siano presenti alberi, piante e siepi cresciuti ad una distanza dalla linea ferroviaria non conforme a quella stabilita dagli artt. 52 e 55 del DPR 753/1980 sopra richiamati e mantenere costantemente nel tempo tali distanze di sicurezza dalla sede ferroviaria;
- tenere i terreni sgombri da materiale combustibile quale ramaglie, foglie secche, balle di paglia, sterpaglie, ecc. fino ad almeno 20 metri dalla linea ferroviaria, durante tutto il periodo di "grave pericolosità", coincidente indicativamente col periodo estivo, ma che in base alle condizioni climatiche può protrarsi anche oltre tale periodo definito da calendario;
- circoscrivere il fondo coltivato appena mietuto mediante una striscia di terreno solcato dall'aratro larga non meno di 5 metri, che andrà anch'essa costantemente tenuta priva di vegetazione secca;

AVVERTE

- che il mancato rispetto del presente provvedimento comporterà la comunicazione all'autorità giudiziaria per i reati accertati, oltre che l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 e dagli artt. 38 e 63 del DPR 753/1980;
- che in caso di incidenti e/o danni a persone o cose o di interruzioni di pubblico servizio causati dall'inadempienza al presente provvedimento da parte del proprietario del terreno, questi sarà gravato di ogni responsabilità civile e penale e verrà perseguito in forza di legge.



Comune di Rimini

**Settore
Infrastrutture e Qualità Ambientale**

**U.O.
Protezione civile e Pubblica incolumità**
Via Rosaspina, 21 - 47900 Rimini

DEMANDA

- al Comando di Polizia Locale, congiuntamente con le Forze dell'Ordine, la verifica dell'esecuzione di quanto ordinato con il presente atto e la comminazione delle relative sanzioni secondo i termini di legge;
- ad R.F.I.(Rete Ferroviaria Italiana) la tempestiva segnalazione al Comando di Polizia Locale o alle Forze dell'Ordine di eventuali situazioni di pericolo derivanti dal mancato rispetto della presente ordinanza e dall'inadempienza a quanto in essa prescritto.

DISPONE

- che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Rimini e sul sito internet istituzionale del Comune;
- che alla presente Ordinanza venga data la massima diffusione alla popolazione mediante gli organi di stampa e informazione;
- che la presente Ordinanza sia esecutiva a partire dal giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio;
- che il presente provvedimento sia trasmesso, per quanto di successiva competenza e per conoscenza
 - alla Prefettura di Rimini
 - al Segretario Generale
 - al Comando di Polizia Locale per dare esecutività della presente ordinanza
 - al Comando Provinciale dei Carabinieri per dare esecutività della presente ordinanza
 - alla Questura di Rimini per dare esecutività della presente ordinanza
 - al Corpo Forestale dello Stato – Comando Stazione di Rimini per dare esecutività della presente ordinanza
 - all'Ufficio Stampa del Comune di Rimini per la diffusione alla popolazione
 - al Dirigente del Settore Infrastrutture e Qualità Urbana del Comune di Rimini
 - a R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Unità Territoriale Romagna

AVVERTE

che, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/1990 e s.m.i., contro il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio o in alternativa potrà essere proposto ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Sindaco
Dott. Jamil Sadegholvaad
(F.to Digitalmente)